

CIRCOLARE

BANDO INAIL 2021 ISI 2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 65% DELL'INVESTIMENTO DOMANDE DAL GIORNO 1 GIUGNO 2021

SINTESI

OBIETTIVO

Il bando INAIL ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti di investimento per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabili con quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi aziendali.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, in conto capitale (fondo perduto) massimo erogabile è pari al **65%** dell'investimento.

Esso è calcolato sulle spese di investimento al netto dell'iva, sostenute successivamente alla data del 16 LUGLIO 2021.

Il contributo massimo erogabile è pari ad Euro **130.000,00**, pari al 65% di un investimento massimo ammissibile di Euro 200.000,00 oltre iva.

Il contributo è soggetto alla regola del "de minimis" (L'impresa beneficiaria può cumulare gli aiuti "de minimis" fino ad un massimo di 200.000,00 Euro di aiuti pubblici 100.000,00 Euro per le imprese del settore del trasporto su strada, concessi a tale titolo, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e che tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis").

Se l'ammontare del contributo richiesto comportasse il superamento del massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, **ma all'intero finanziamento richiesto**. Sarà pertanto cura dell'impresa richiedere un contributo che, se sommato ad eventuali precedenti aiuti concessi nel triennio, rientri nel limite dei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

DESTINATARI

Destinatari sono le imprese, anche individuali, che per tutto il periodo dalla presentazione della domanda fino alla sua rendicontazione devono:

- 1) Essere iscritte nel Registro delle Imprese, ad esclusione delle imprese operanti nel settore agricolo;
- 2) Non essere in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte a procedure concorsuali;
- 3) Essere in regola con gli obblighi ed i versamenti contributivi e assicurativi INAIL (DURC). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio;
- 4) Non aver chiesto, ne ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto di domanda;
- 5) Non essere stati ammessi ad altri Bandi INAIL, della stessa natura, per gli anni ISI 2016, ISI 2017 e ISI 2018;
- 6) Il legale rappresentante non abbia riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

- 1) Progetti di investimento:
- 2) Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- 3) Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- 4) Progetti di bonifica da materiale contenente amianto;
- 5) Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;

ASSE 1 - PROGETTI DI INVESTIMENTO

(contributo pari al 65% dell'investimento, max 130.000)

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 (Riduzione del rischio chimico, Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali, Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine, Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, Riduzione del rischio biologico, Riduzione del rischio di caduta dall'alto, Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti, Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete, Riduzione del rischio sismico, Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento).

Nel caso di progetti di investimento che prevedono la riduzione del rischio rumore o rischio infortunistico, l'acquisto di macchinari e/o attrezzature è subordinato alla sostituzione di macchinari e/o attrezzature della stessa specie, già in possesso dall'impresa alla data del 31/12/2018, che presentino un livello di rischio superiore rispetto a quelli da acquistare.

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (**DVR**)

ASSE1 - PROGETTI PER L'ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITA' SOCIALE

(contributo pari al 65% dell'investimento, max 130.000)

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 (Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO-45001:2018, Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali, Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti, Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato, Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato, Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000, Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente).

ASSE2 - PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

(contributo pari al 65% dell'investimento, max 130.000)

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 (Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti, Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi, abbassamento e trasporto di carichi, Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi, Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza).

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (**DVR**).

ASSE 3 - PROGETTI DI BONIFICA AMIANTO

(contributo pari al 65% dell'investimento, max 130.000)

L'importo totale del progetto è costituito da tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza comprese, nel caso della rimozione di coperture in MCA, anche quelle relative al rifacimento delle stesse.

Nel caso di rimozione di coperture in MCA, tali spese possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq così determinata:

- **a.** valore limite di 30 €/mq per i lavori di bonifica incluso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti;
- b. valore limite di 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori).

Qualora, oltre alla copertura, sia presente una sottocopertura in MCA, potranno essere aggiunte:

- **c.** alle spese di cui al punto a) le spese di bonifica della sottocopertura con un valore limite di 20 €/mq;
- **d.** alle spese di cui al punto b) quelle di rifacimento della sottocopertura con un valore limite di 10 €/mq.

In questo caso le spese complessive computabili possono raggiungere i 90 €/mg.

Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica.

Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione, comodato) alla data del 30/11/2020.

ASSE 4 - PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA' (PESCA E FABBRICAZIONE DI MOBILI)

(contributo pari al 65% dell'investimento, max 50.000)

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1.

SETTORE PESCA (riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, Riduzione del rischio infortunistico, Riduzione del rischio emergenza, Riduzione del rischio rumore e vibrazione, riduzione del rischio incendio ed esplosione, riduzione del rischio ambientale).

SETTORE FABBRICAZIONE DI MOBILI (riduzione del rischio infortunistico, Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali, riduzione del rischio chimico, riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi, riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza).

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale di cui al codice Ateco inserito nella domanda e deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (**DVR**).

TEMPI E MODALITA'

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

Compilazione e salvataggio della domanda: 1 giugno – 15 luglio 2021

Nel periodo dal 1 giugno 2021 sul sito www.inail.it le imprese registrate o che dovranno registrarsi avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e le modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del giorno 15 luglio 2021, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del punteggio siano tali da raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia). Dopo le ore 18.00 del 15 luglio 2021 le domande salvate non saranno più modificabili.

Download del codice identificativo: 20 luglio 2021

A partire dal 20 luglio 2021 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all'interno della procedura informatica per

effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

Pubblicazione della data di invio della domanda online

Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online (click day); la data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l'inoltro online delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it. Vince chi è più veloce a trasmettere online il codice identificativo tramite la procedura informatica.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro **14 giorni** dalla chiusura dell'ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l'ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione **30 giorni** per trasmettere alla sede competente INAIL tutta la documentazione prevista.

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine di **365 giorni** per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo. È possibile richiedere una anticipazione del contributo a seguito di rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa.

LO STUDIO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OGNI E QUALSIVOGLIA INFORMAZIONE E PER L'ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE.

*L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità